



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO (prov. di Bergamo)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON PORTATORI DI INTERESSI PARTICOLARI (STAKEHOLDER)

Approvato con Delibera di Giunta n. 127 del 28/10/2025

Sommario

Articolo 1 – Definizioni	3
Articolo 2 – Oggetto	3
Articolo 3 -Agenda pubblica	3
Articolo 4 - Modalità di svolgimento degli incontri	3
Articolo 5 - Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati	4
Articolo 6 - Vigilanza	4
Articolo 7 - Entrata in vigore.....	4

Articolo 1 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

“Ente”, il comune di Albano Sant’Alessandro;

“Decisori”, i decisori dell’ente, sia politici che gestionali;

“Decisori politici”, i decisori politici dell’ente, quindi il Sindaco, gli assessori ed i consiglieri, nonché i componenti delle commissioni;

“Decisori gestionali”, i decisori tecnici dell’ente, quindi, il Segretario generale, i funzionari dell’ente;

“Portatori di interessi”, i rappresentanti di soggetti giuridici, pubblici o privati, consorzi, associazioni di categoria, associazioni, fondazioni, enti di diritto privato comunque denominati anche privi di personalità giuridica, comitati di cittadini, nonché le persone fisiche o giuridiche che svolgono in modo professionale l’attività di rappresentanza dei portatori di interesse o svolgono nell’interesse di questi funzioni di consulenza che intendano rappresentare ai decisori interessi, di qualunque natura, che ineriscono allo svolgimento di compiti istituzionali dell’ente,

“Agenda”, l’Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi.

Articolo 2 – Oggetto

1. Il presente Regolamento intende garantire la massima trasparenza dei rapporti tra decisori dell’ente e portatori di interessi.
2. Il Regolamento stabilisce modalità organizzative e criteri per assicurare la trasparenza degli incontri organizzati su richiesta dei portatori di interessi, al fine di rappresentare detti interessi in relazione alle funzioni istituzionali dell’ente.
3. Il presente Regolamento non si applica ai contatti che intercorrono con i rappresentanti di altre istituzioni ed altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 3 -Agenda pubblica

1. E’ istituita l’Agenda pubblica degli incontri con i portatori di interessi.
2. L’Agenda riporta le informazioni utili a far conoscere ai cittadini i soggetti incontrati, le modalità e le finalità degli incontri.
3. I decisori che incontrano portatori di interessi sono tenuti ad indicare, nell’Agenda, il nominativo del decisore, la data dell’incontro, i nominativi dei portatori di interessi incontrati, la richiesta avanzata dagli stessi.
4. L’Agenda è pubblicata sul sito dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed è aggiornata su base semestrale.

Articolo 4 - Modalità di svolgimento degli incontri

1. Gli incontri con i portatori di interessi si svolgono, di norma, presso la sede dell’ente.

2. In occasione di ogni incontro, il decisore che vi partecipa raccoglie le informazioni da registrare nell'Agenda.
3. Tali informazioni sono trasmesse, entro i successivi 5 giorni, al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che cura la tenuta e la pubblicazione dell'Agenda.
4. Gli obblighi di cui sopra non si applicano agli incontri dovuti a riunioni pubbliche, conferenze, convegni, seminari di studio, audizioni, consultazioni, tavoli tecnici, commissioni, seggi o riunioni di altri organismi comunque denominati.

Articolo 5 - Trasparenza e consenso alla pubblicazione dei dati

1. I decisori dell'ente, anche attraverso l'ufficio segreteria, comunicano ai portatori di interessi che richiedono un incontro il contenuto del presente ed i relativi obblighi di trasparenza.
2. I portatori di interesse, quale condizione per lo svolgimento dell'incontro, devono esprimere il proprio preventivo consenso alla pubblicazione delle informazioni contenute nell'Agenda, utilizzando il modello predisposto, allegato al presente regolamento.
3. L'atto di consenso è trasmesso al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Articolo 6 - Vigilanza

1. Ai fini della pubblicazione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza verifica la completezza delle informazioni contenute nell'Agenda.
2. Con cadenza annuale, l'Agenda è sottoposta alla giunta comunale affinché prenda atto dei contenuti.

Articolo 7 - Entrata in vigore

1. Il presente entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.